



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

En Plus s.r.l
enplus@pec.alpiq.com

e, p.c. Al Presidente della Commissione
Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Divisione IV- Qualità dello Sviluppo
Cress-4@mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 6266] Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al “Progetto di realizzazione di una nuova tettoia imprese esterne e un nuovo deposito MPA nella centrale a ciclo combinato Enplus di San Severo (FG)” - Proponente: En Plus s.r.l. Comunicazione esiti valutazione

Con nota prot. SS_E_2021_026 del 14 luglio 2021, acquisita al prot. 80050 del 21 luglio 2021, la società En Plus s.r.l. ha presentato istanza per l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, sul progetto richiamato in oggetto.

Il progetto è riconducibile ad un intervento di adeguamento tecnico consistente nella realizzazione di una tettoia di copertura dell'area destinata ad ospitare le ditte esterne impiegate nell'attività di manutenzione all'interno della centrale termoelettrica En Plus di San Severo (Fg) e la realizzazione di un nuovo deposito materie prime ausiliare per meglio gestirne lo stoccaggio e la manutenzione.

La centrale ricade nella tipologia di opera di cui al punto 2 dell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 “Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW”.

In allegato alla richiesta è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare e n. 9 elaborati cartografici attinenti principalmente all'inquadramento vincolistico dell'area. La suddetta documentazione risulta predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” e alla relativa modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it).

ID Utente: 7226

ID Documento: CreSS_05-Set_03-7226_2021-0058

Data stesura: 22/09/2021



Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 23/09/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 - 5070 - e-mail: CRESS-5@mite.gov.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 23/09/2021 alle ore 12:38

Come riportato nella lista di controllo, la realizzazione della centrale termoelettrica, avente potenza di 400 MWe, è stata sottoposta a procedura di VIA, conclusasi, con decreto di compatibilità ambientale prot. DEC/VIA/7758 del 4 novembre 2002. Successivamente, sono state sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA n. 3 proposte di modifiche al progetto approvato. In particolare l'istanza del 14 aprile 2016 aveva ad oggetto un intervento simile a quello della presente istanza, ovvero la realizzazione di un nuovo capannone a uso magazzino.

Con riferimento agli aspetti di pertinenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il proponente riferisce che, a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT per i Grandi Impianti di Combustione [ID 176/10214], è attualmente in corso presso il Ministero della transizione ecologica il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che, con riferimento alla presente proposta di modifica a quanto già approvato, sarà presentata una comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies di modifica non sostanziale all'AIA alla Divisione competente di questo Ministero.

Dalle informazioni fornite dal proponente, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica prot. 92679 del 31 agosto 2021 allegata alla presente, pur trattandosi di un progetto di modifica dell'impianto, non si evincono, né nella sezione dedicata della lista di controllo (sezione "finalità e motivazioni della proposta progettuale"), né dal resto della documentazione presentata quali siano i benefici significativi sotto il profilo ambientale conseguenti alla realizzazione dell'intervento rispetto allo stato di fatto/autorizzato, che costituisce condizione necessaria affinché un intervento possa ricadere nell'ambito di applicazione della procedura di valutazione preliminare. L'art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce infatti che è facoltà del proponente presentare una valutazione preliminare per *"le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto"*.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che il progetto oggetto di valutazione non ricada nell'ambito di applicazione di cui all'art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006 e che, pertanto l'istanza presentata è da considerarsi non procedibile.

Si rappresenta altresì che il livello di approfondimento delle analisi ambientali proprio della procedura di cui all'art. 6, c. 9 del D. lgs. 152/06 non consente di svolgere valutazioni sulla necessità di sottoporre il progetto ad altre procedure di valutazione ambientale, per cui sarà cura del proponente, verificare, in via preliminare, la sussistenza di eventuali impatti significativi e negativi finalizzata alla presentazione di una nuova eventuale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)